

In vigore del 18.11.2019

ALLEGATO "B"

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.".

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata: "ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.".

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
 - d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie.
 - e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
 - f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti;
- Assicura inoltre agli enti;

7.10.2019

g) la consulenza in termini di supporto

tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;

h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;

i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili.

La società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società opera in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

La società opera secondo il modello dell'"in house providing"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà, ai sensi di legge, istituire un ufficio di progettazione e di direzione dei lavori, nonché di supporto per tutte le attività necessarie per l'esecuzione degli appalti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di collaudo. Inoltre la società potrà curare l'attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotta ai sensi delle legislazioni applicabili.

Ai sensi dei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati, la Società intende perseguire le funzioni proprie delle società Benefit con finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro;

71/2015

- l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili;

- la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica e dell'attenzione all'ambiente, realizzando iniziative e progetti strumentali;

- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali impiegate nella attività;

- la promozione dello spirito e del messaggio delle società Benefit, presentando le proprie idee e esperienze in convegni, seminari, incontri, considerando parte della propria 'vocazione' diffondere questa nuova visione economica.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-PARTICIPAZIONI-RECESSO

Articolo 5

Handwritten signature in purple ink.

Il capitale sociale è di Euro 1.021.802,10

(unmilioneventunomilaottocentodue virgola dieci) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi. Non è ammesso essere soci della società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' riconosciuto all'ente socio il diritto di recedere dalla partecipazione al capitale sociale, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2473 cc.

TITOLO III

DECISIONI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le

Atto del

modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'**Organo amministrativo** anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, **tutti gli amministratori** e il sindaco, se nominato, e tutti sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se **gli amministratori** o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

L'assemblea è presieduta dal **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Qualora il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i

Principi del

risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, nominati a tempo indeterminato. Due membri sono scelti dalla Assemblea anche tra i non soci ed uno designato dal Consorzio ASMEZ.

Al loro interno, essi designano Presidente, Vicepresidente e Amministratore delegato.

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono quelli di cui al successivo articolo 14. L'operato del Consiglio di

Allegato

Amministrazione è sottoposto all'attività di indirizzo e controllo analogo. I membri del Consiglio d'Amministrazione avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre ad un eventuale compenso determinato dall'Assemblea.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato alla carica di amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D.lgs. n. 267/2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla L. n. 17/1982;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;

- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è necessario il requisito della formazione professionale, imprenditoriale o di pubblica amministrazione ed una sperimentata competenza nel ruolo.

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o, in mancanza o impossibilità di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per età. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare i requisiti di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 143/1991, convertito in L. n. 197/1991.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte della maggioranza degli amministratori.

Atto del

L'Organo Amministrativo delibera anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione, almeno tre giorni feriali prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono fissati la data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sia stato espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

In ogni caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale; sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere, ricevere documenti; siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati.

Il Consiglio di Amministrazione s'intenderà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ciascun ente socio esercita, sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione.

L'esercizio del controllo analogo congiunto è affidato a tutti i soci.

71.000 del

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

a. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing;

b. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola su tre principali livelli:

a) livello strategico (indirizzo e controllo societario);

b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);

c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

Il controllo analogo congiunto viene esercitato attraverso un apposito organo, denominato Giunta per il controllo analogo congiunto, che si compone di tre amministratori locali di enti soci scelti dagli stessi.

I componenti della Giunta restano in carica per un anno e posso essere riconfermati.

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;

- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi

Atto del

presiede la riunione.

Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

Articolo 14

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto.

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potranno:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e premi ed incentivi;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e

Atto del

restrizione alcuna.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad adeguarsi alle linee guida e direttive degli enti controllanti. Nessuno dei propri componenti potrà esercitare ruoli di controllo sulla società, essendo questi ultimi esclusivamente in capo alla Giunta per il controllo analogo congiunto. Tuttavia conserva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione se quanto impartitogli dagli enti stessi possa comprimere in modo indebito l'interesse della società e, in caso affermativo, il potere di richiedere una convocazione congiunta di Consiglio e Giunta, al fine di rappresentare le proprie valutazioni.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'Amministratore delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente, se nominato, nei casi previsti dal precedente articolo 14.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

Il sindaco unico può altresì svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società non decida di provvedere alla nomina di detto Organo.

Articolo 16 bis

Disposizioni sulle Società Benefit

La società a mezzo del proprio organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art.2 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

7/10/2019

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Articolo 18

I soci approvano eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in

Handwritten signature: Nicola del...

cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni; nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

Miss del →